

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

100.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del sistema nazionale di taratura ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (5426) .....	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore f.f.</i> .....	3
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439) .....	5
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	5, 13
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i> .....	5, 13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,20.**

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema nazionale di taratura (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema nazionale di taratura », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1991.

Comunico che, in assenza del relatore, onorevole Fiandrotti, lo sostituirò per la seduta odierna.

Ricordo che nella seduta del 9 luglio scorso si è svolta la discussione generale.

Comunico che, rispettivamente nelle sedute del 17 e 25 luglio 1991, le Commissioni I e XI hanno deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

*(Sistema nazionale di taratura).*

1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli Istituti metrologici primari e dai Centri di taratura e ha il

compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

*(È approvato).*

ART. 2.

*(Istituti metrologici primari).*

1. Gli Istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali Istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2. Svolgono le funzioni di Istituti metrologici primari:

a) l'Istituto di metrologia « G. Colonnetti » del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

b) l'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impie-

gate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti Istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.

4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

(È approvato).

#### ART. 3.

(Campioni nazionali).

1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli Istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli Istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazio-

nali può essere effettuata direttamente dagli Istituti metrologici primari o tramite i Centri di taratura.

(È approvato).

#### ART. 4.

(Centri di taratura).

1. I Centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli Istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei Centri di taratura convenzionati.

(È approvato).

#### ART. 5.

(Comitato centrale metrico).

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

« Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;

d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente Assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente ».

(È approvato).

#### ART. 6.

(Compiti del Comitato centrale metrico).

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge esaminato nella seduta odierna è rinviata ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per integrare e

modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Ricordo che nella seduta del 18 luglio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

GIANNI RAVAGLIA, *Relatore*. Propongo di adottare come base per la discussione degli articoli il testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Do lettura del testo adottato come base per la discussione degli articoli:

#### ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il fondo di cui all'articolo 1 finanzia i costi dei seguenti tipi di attività:

a) progetti, anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui all'articolo successivo;

b) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, con particolare riguardo a quelli da realizzare nel Mezzogiorno;

c) iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche;

d) programmi di ricerca proposti da pubbliche amministrazioni, anche regionali, volti allo sviluppo del sistema produttivo e alla difesa dell'ambiente, rea-

lizzati dai soggetti di cui all'articolo successivo;

e) progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, le tipologie degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente, in coerenza con la normativa comunitaria ».

2. Dopo il medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — 1. Possono beneficiare degli interventi del fondo i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
- b) imprese agricole ad attività agro-industriale;
- c) aziende speciali degli enti locali, costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- d) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica, costituiti con la partecipazione prevalente di soggetti elencati nel presente articolo, nonché di società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi, società consortili e associazioni tra imprese industriali che svolgono attività produttiva, aperti alla partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4;

g) società di ricerca al cui capitale sociale partecipino il fondo, con maggio-

ranza relativa, e soggetti elencati nel presente articolo, nonché società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali.

2. La delibera di partecipazione degli enti scientifici pubblici ai soggetti di cui alla lettera f) del comma 1, fatta eccezione per gli enti individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è approvata dall'autorità vigilante, sentito il Ministero del tesoro, se a carattere nazionale ».

#### ART. 2.

1. Fermo restando l'intervento previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è sostituito dal seguente:

« L'IMI eroga le disponibilità del fondo di cui al comma precedente nel rispetto delle procedure vigenti:

- a) sotto forma di partecipazione al capitale delle società di ricerca;
- b) sotto forma di crediti agevolati ».

#### ART. 3.

1. Il limite annuale, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiornato ogni biennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro.

2. La percentuale del 50 per cento dei costi di cui alla stessa disposizione è elevata al 65 per cento.

#### ART. 4.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. — 1. Il contributo previsto dall'articolo 4 può essere erogato anche dagli istituti, dalle aziende e dalle sezioni

speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulla base di apposita convenzione con l'IMI ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base agli indirizzi generali sulla ricerca applicata e alle relative priorità determinati, su sua proposta, dal CIPE, ripartisce annualmente le disponibilità complessive del fondo, tenendo anche conto delle iniziative attivate.

2. In sede di ripartizione il Ministro considera le esigenze di finanziamento inerenti le iniziative:

a) di ricerca applicata nel Mezzogiorno, nel rispetto della quota di riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non inferiore al 40 per cento delle disponibilità nette complessive del fondo;

b) di ricerca applicata effettuate da piccole e medie imprese;

c) per il trasferimento alle predette imprese di conoscenze e innovazioni tecnologiche;

d) di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;

e) di ricerca applicata alla salvaguardia ambientale, diretta anche alla definizione di processi produttivi volti a prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico;

f) di formazione professionale;

g) dei programmi nazionali di ricerca di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono por-

tati in aumento della dotazione complessiva del fondo per l'esercizio successivo, fatte salve le risorse riservate al Mezzogiorno, alle quali si applica il disposto dell'articolo 12, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Sono soppresse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, le riserve di riparto del fondo previste dalle leggi vigenti ».

#### ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — 1. Le forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, per programmi aventi lo stesso oggetto.

2. Ulteriori forme di intervento pubblico regionale, internazionale e comunitario sono ammesse entro il limite complessivo fissato dalle normative comunitarie. Sono in ogni caso escluse dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata le attività di ricerca che beneficiano di specifici provvedimenti settoriali di sostegno finanziario, né possono essere posti a base degli interventi medesimi costi che formano oggetto di distinte agevolazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis sono tenuti a presentare una dichiarazione, all'atto della domanda di intervento, nella quale attestino, a pena di decadenza, di non avere fruito, né richiesto di fruire, delle agevolazioni di cui all'articolo 14 ed indichino a quali altre distinte forme di intervento si siano rivolti o intendano ricorrere o dalle quali abbiano ottenuto, e in che misura, agevolazioni per programmi aventi lo stesso oggetto ».

## ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. Le domande di ammissione agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata contenenti la definizione dei progetti sono presentate all'IMI per la loro valutazione, anche al fine del giudizio complessivo di affidabilità dei soggetti, di validità tecnico-economica e scientifica del progetto e della forma dell'intervento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del comitato di cui al comma 3, delibera l'ammissione di ciascun progetto e la forma dell'intervento, anche attraverso acconti, in base alla conformità dei progetti agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPE, alle finalità e ai contenuti dei singoli progetti, all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso, tenuto conto altresì degli aspetti di compatibilità ambientale.

3. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni, è presieduto dal Ministro ed è composto da dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica, dei quali due nominati dal Ministro e i restanti su designazione, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza, rispettivamente dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente. I membri e i relativi supplenti possono essere confermati una sola volta.

4. L'Istituto mobiliare italiano cura l'esecuzione della delibera di cui al comma 2 stipulando apposita convenzione con il soggetto beneficiario.

5. Le domande di ammissione alle forme di intervento previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, dall'articolo 10 della legge 12 agosto

1977, n. 675, e dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, devono essere presentate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno e vanno valutate nel contesto di due sessioni istruttorie. Con decreto motivato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro può riaprire i termini di presentazione delle domande.

6. Le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, i tempi delle procedure istruttorie e di erogazione, la loro semplificazione per i progetti presentati dalle piccole e medie imprese, i criteri e le modalità dell'eventuale acconto iniziale, nonché le forme di verifica e di controllo di efficacia ed efficienza, anche in termini comparativi internazionali, del sistema e dei singoli interventi, sono definiti, in base agli indirizzi generali individuati dal CIPE ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il funzionamento del comitato di cui al comma 3 e la misura dei compensi spettanti ai componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ».

## ART. 8.

1. All'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro circostanziati progetti di ricerca finalizzati al conseguimento di tecnologie e prodotti innovativi e alla difesa dell'ambiente, ritenuti rilevanti per i settori di competenza, da realizzare con i contratti di ricerca di cui all'articolo precedente.

Le imprese industriali, le società di ricerca, i centri di ricerca, i consorzi e le società consortili, nonché gli altri enti privati di ricerca, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, possono proporre al Ministro progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca, destinati al potenziamento delle attività



di ricerca, sviluppo e produzione di settori strategici, definiti in armonia con le linee di intervento attuate mediante programmi nazionali di ricerca. L'esecuzione dei progetti è affidata ai proponenti con i contratti di ricerca di cui all'articolo 9 ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, le parole: « già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « da approvare nelle competenti sedi internazionali o comunitarie ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità del comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalità di presentazione delle domande e i costi ammissibili al finanziamento, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria ».

#### ART. 10.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. La domanda di ammissione al finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 è presentata al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Sulla stessa il Ministro richiede parere all'IMI e ad un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia di cui al progetto.

3. Il parere dell'IMI ha ad oggetto l'idoneità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti. Il parere della commissione di cui al comma 2 riguarda il giudizio globale di rispondenza, quello di validità tecnico-scientifica e l'entità dei finanziamenti comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, al fine della loro effettiva determinazione, in coerenza con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri paesi interessati allo stesso progetto.

4. Il capitolato di esecuzione della ricerca, la forma e la misura dell'intervento, anche attraverso acconti, sono disposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei pareri di cui al presente articolo.

5. La mancata approvazione del progetto nelle competenti sedi internazionali e comunitarie comporta la decadenza di diritto dall'ammissione ai finanziamenti e la restituzione degli eventuali acconti, maggiorati degli interessi legali.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa per riferire annualmente al Parlamento e assumere le opportune iniziative.

7. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

9. Il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui al comma 2 e la misura dei compensi spettanti ai componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo onere, nonché quello derivante dall'attuazione dell'articolo 7,

comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, complessivamente valutati in lire 300 milioni annui, gravano sugli stanziamenti autorizzati per il finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata ».

#### ART. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dagli Istituti e Sezioni di credito mobiliare a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al proprio decreto in data 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988, in relazione a quanto stabilito al comma 1 ».

#### ART. 12.

1. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti del comitato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a quella data è prorogata l'attività del comitato in carica.

#### ART. 13.

1. Sono abrogati l'articolo 10, commi quinto, ferma restando la partecipazione

del Ministro alle riunioni del CIPI, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, al comma 1 della novella, dopo le parole tipi di attività inserire la seguente lettera a):*

a) progetti di ricerca industriale di base, che abbiano per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano ad un settore industriale oppure alle attività di un'impresa particolare.

*Conseguentemente, sono modificate le lettere che indicano i punti seguenti.*

1. 1.

*All'articolo 1, comma 1, al comma 2 della novella, le parole degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente sono sostituite dalle seguenti delle attività e dei costi ammissibili a finanziamento nonché la misura degli interventi del fondo di cui al comma 1.*

1. 7.

*All'articolo 1, comma 1, al comma 2 della novella, le parole in coerenza con la normativa comunitaria sono sostituite dalle seguenti nel rispetto della normativa comunitaria.*

1. 8.

*All'articolo 1, comma 2, al comma 1 lettera a) della novella, dopo le parole imprese industriali sono aggiunte le seguenti Laboratori di ricerca altamente qualificati iscritti all'albo di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, purché operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano*

autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento.

1. 10.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera c) della novella con la seguente:*

c) aziende speciali degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

1. 2.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e) della novella con la seguente:*

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica, costituiti con la partecipazione maggioritaria congiunta o disgiunta di soggetti di cui al presente articolo e di società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

1. 3.

*All'articolo 1, comma 2, la lettera f) della novella è così sostituita:*

f) consorzi, società consortili e associazioni tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4;

1. 4.

*All'articolo 1, comma 2, la lettera g) della novella è sostituita dalla seguente:*

g) società di ricerca aventi capitale costituito in maggioranza relativa con i mezzi del fondo, cui partecipano congiuntamente o disgiuntamente soggetti di cui al presente articolo e società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

1. 5.

*All'articolo 1, comma 2, al comma 2 della novella, le parole enti scientifici pub-*

*blici sono sostituite dalle seguenti università, istituti ed enti pubblici di ricerca anche a carattere regionale.*

1. 6.

*All'articolo 1, comma 2, al comma 2 della novella, la parola Ministero è sostituita dalla seguente Ministro.*

1. 9.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, il limite annuale di importo per singolo richiedente, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiornato ogni biennio utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del paese, a condizione che si registrino variazioni superiori al dieci per cento del valore dell'importo precedentemente stabilito.

3. 1.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La percentuale massima dei costi ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è elevata al 65 per cento.

3. 2.

*All'articolo 7, comma 1, sostituire il comma 3 della novella con il seguente:*

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto da dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro, dei quali due designati dallo stesso e i restanti rispettivamente uno

ciascuno dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente. I membri e i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

7. 1.

*All'articolo 7, comma 1, sopprimere il comma 5 della novella.*

7. 2.

*All'articolo 7, comma 1, sostituire il comma 7 della novella con il seguente:*

7. Il regolamento interno del comitato di cui al comma 3 e la misura dei compensi spettanti ai componenti del medesimo sono determinati con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto, per i compensi, con il Ministro del tesoro.

7. 3.

*Sopprimere l'articolo 9.*

9. 1.

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

*All'articolo 11, comma 1, al comma 1 della novella sostituire le parole dagli Istituti e Sezioni di credito mobiliare e a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949 con le seguenti dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.*

11. 1.

*All'articolo 11, comma 1, al comma 1 della novella, dopo le parole n. 949 aggiungere le seguenti: che stipolino apposita convenzione con il Ministero della ricerca scientifica, previo accertamento della esistenza presso tali istituti di un'adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria stessa.*

11. 2.

*All'articolo 11, comma 1, al comma 1 della novella dopo le parole l'istituto finanziatore aggiungere le seguenti La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte degli istituti ed aziende di credito autorizzate con il beneficiario devono aver luogo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.*

11. 3.

*All'articolo 11, comma 1, al comma 1-bis della novella sostituire le parole Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad appor- tare sostituire con le seguenti Il Ministro del Tesoro appor- ta.*

11. 4.

*All'articolo 12, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il comitato è validamente costituito all'atto delle acquisizioni delle designazioni di almeno sei componenti; in sede di prima applicazione, sino alla valida costituzione del comitato stesso, il comitato in carica opera in regime di proroga.*

12. 2.

*All'articolo 13, dopo le parole legge 12 agosto 1977, n. 675, inserire le seguenti il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

13. 1.

GIANNI RAVAGLIA, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati sono volti in parte a recepire le esigenze espresse dal rappresentante del Governo nel corso della seduta di ieri. Mi rendo conto che su tali proposte di modifica sarebbe necessario un approfondimento da parte della Commissione, quindi riterrei opportuno rinviare il seguito del dibattito, per dare ai colleghi la possibilità di esaminarle compiutamente.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno accedere alla richiesta del relatore; propongo pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di

domani 1° agosto 1991. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 16,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 17 settembre 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO